

STUDIO LEGALE PADOVAN

Milano Roma New Delhi Istanbul Abu Dhabi Dubai Madrid Vigo Lisboa

*Iran: come e cosa
esportare in regime di
embargo.*

*Appunti sulle valutazioni
soggettiva ed oggettiva*

Avv. Marco Padovan



CONFINDUSTRIA VICENZA
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

Vicenza, 31 marzo 2011





Avvertenza

Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari della normativa comunitaria riguardante il commercio con l'Iran e non rappresenta un parere legale né intende suggerire soluzioni o fornire indicazioni operative.



Contenuti

- Osservazioni sulla *due-diligence* soggettiva
- Osservazioni sulla *due-diligence* oggettiva



Due-diligence soggettiva

	Status	Conseguenze (solo esempi)	Art. Reg. 961/2010
Controparte	Soggetto iraniano	- Autorizzazione - operazioni € 40 mila; - Notifica - operazioni di € 10 mila; - Divieto di (ri)assicurazione; - Restrizioni nuove operazioni finanziarie.	- 21 - 21 - 26 - 22
	Beni congelati ex Allegato VII	- Congelamento dei fondi; - Divieto di caricare e scaricare merci.	- 16
	Beni congelati ex Allegato VIII		



Due-diligence soggettiva

- Il D. Lgs. 64/2009 disciplinava le conseguenze penali – fino ad 8 anni di reclusione! – delle eventuali violazioni del precedente regolamento comunitario in materia di sanzioni all'Iran (Reg. CE 423/2007).
- Tuttavia, il D. Lgs. 64/2009 si riferisce espressamente e specificamente al Reg. CE 423/2007 e non a generiche violazioni della normativa sanzionatoria.



Due-diligence soggettiva

- Nel diritto penale non è consentita l'interpretazione estensiva o analogica della norma ai danni dell'imputato.
- Di conseguenza, fino alla promulgazione di una nuova norma di attuazione, sembra esserci un vuoto nel diritto penale italiano conseguente alla sostituzione del Reg. CE 423/2007 con il Reg. CE 961/2010.



Due-diligence soggettiva

- Questo non significa che l'eventuale violazione del Reg. CE 961/2010 non possa avere gravi conseguenze per le aziende italiane, quali:
 - ❖ condanna penale presso altri stati-membri;
 - ❖ *blacklisting* dell'azienda in ambito comunitario;
 - ❖ *blacklisting* dell'azienda da parte di altri stati (in particolare dagli Stati Uniti);



Due-diligence soggettiva

- Questo non significa che l'eventuale violazione del Reg. CE 961/2010 non possa avere gravi conseguenze per le aziende italiane, quali:
 - ❖ altre sanzioni amministrative;
 - ❖ impossibilità di spedire/ricevere merci oggetto di un contratto irregolare;
 - ❖ impossibilità di incassare pagamenti;
 - ❖ gravissimi danni reputazionali.



Due-diligence soggettiva

- Una procedura di *due-diligence* seria e ben strutturata può mettere l'azienda al riparo da tali conseguenze.
- Articolo 32(2) del Reg. CE 961/2010:

I divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.



Due-diligence soggettiva

- Contraddizioni intrinseche alla *due-diligence* soggettiva:
 - ❖ il lavoro diventa più importante proprio in contesti poco trasparenti nei quali meno informazioni sono a disposizione;
 - ❖ è un investimento che può neutralizzare se stesso: più l'investigazione è dettagliata, maggiore è la possibilità di trovare un ostacolo alla conclusione dell'operazione sottostante.



Due-diligence soggettiva

- Tenendo presente l'assenza di incentivi o benefici immediati, l'attività di *due-diligence* deve essere fatta alla luce degli interessi strutturali e di lungo termine dell'azienda.



Due-diligence soggettiva

- Percorso logico della *due-diligence* soggettiva:
 - ❖ Predisporre un elenco delle controparti, dei rappresentanti delle medesime ed eventuali intermediari (agenti, distributori, trasportatori, consulenti, banche, ecc.);
 - ❖ I soggetti sono iraniani (Reg. CE 961/2010, art.1 lett. m)?
 - ❖ Si tratta di soggetti (anche non iraniani) inclusi negli Allegati VII e VIII?



Due-diligence soggettiva

- Percorso logico della *due-diligence* soggettiva:
 - ❖ Attenzione: ci sono diverse forme di traslitterazione dei nomi in farsi ed in arabo dall'alfabeto arabo a quello latino (ad esempio: “*Mohammed*”, “*Muhammad*”). Verificare anche grafie alternative di ognuno dei nomi;
 - ❖ Esistono segnali di triangolazione o del fatto che la controparte agisca in nome e per conto di terzi? Ad esempio, una azienda del Qatar richiede la consegna delle merci a Bandar Abbas (Iran).



Due-diligence oggettiva

Allegato Reg. Iran	Natura dei beni	Regime di esportazione	Principali disposizioni di riferimento
I	Beni Duplice Uso, fatti salvi determinati sistemi e apparecchiature riguardanti le telecomunicazioni e sicurezza dell'informazione.	Divieto, con possibilità di deroga specifica MISE.	Articoli 2(1)(a), 2(2), 4, 5(1)(b)(d) e, per quanto riguarda la deroga specifica MISE, articolo 7, del Regolamento Iran. L'intero Allegato I del Regolamento Duplice Uso è incorporato a questo documento, ma sono fatti salvi – purché non in conflitto con altre restrizioni comunitarie – determinati elementi della Categoria 5 del medesimo (Telecomunicazioni e "Sicurezza dell'Informazione").
II	Beni non necessariamente ricompresi nella disciplina del duplice uso, ma che comunque possono contribuire allo sviluppo nucleare-militare iraniano.	Divieto, con possibilità di deroga specifica MISE.	Articoli 2(1)(a), 2(3), 4, 5(1)(b)(d) e, per quanto riguarda la deroga specifica MISE, articolo 7, del Regolamento Iran. I riferimenti fatti all'Allegato I del Regolamento Duplice Uso (colonna a destra) servono ad indicare che i relativi beni sono collegati ma comunque distinti. In altre parole, tale annotazioni semplicemente specificano che il bene, nonostante il suo collegamento con il rispettivo materiale identificato con la corrispondente numerazione nell'Allegato I del Regolamento Duplice Uso, non si confonde con questo ultimo né si assoggetta necessariamente alle stesse limitazioni.



Due-diligence oggettiva

Allegato Reg. Iran	Natura dei beni	Regime di esportazione	Principali disposizioni di riferimento
III	Beni che potrebbero essere utilizzati ai fini della repressione interna.	Divieto, con possibilità di deroga specifica MISE.	Articoli 2(1)(b), 5(1)(c)(e) del Regolamento.
IV	Beni che possono contribuire allo sviluppo nucleare-militare iraniano, non rientranti negli Allegati I e II.	Preventiva autorizzazione MISE, applicandosi la procedura di cui all'articolo 11 del Regolamento Duplice Uso.	Articoli 3 e 5(2) del Regolamento.
VI	Tecnologie chiave per l'industria del petrolio e del gas, in particolare beni riguardanti la prospezione e produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione di gas naturale.	Divieto senza possibilità di preventiva autorizzazione o deroga. Le uniche eccezioni sono la per la manutenzione e riparazione di impianti non soggetti a restrizioni.	Articolo 8.



Due-diligence oggettiva

- Percorso logico della *due-diligence* oggettiva:
 - ❖ Valutare divisione dell'impianto o fornitura nei suoi componenti elementari fino ad un grado in cui l'ulteriore separazione non sia tecnicamente fattibile;
 - ❖ Verifica della classificazione doganale di tali componenti ai fini di accertare la necessità di compilazione del modulo B nell'ambito della procedura COSIF;



Due-diligence oggettiva

- Percorso logico della *due-diligence* oggettiva:
 - ❖ Confronto dell'elenco dei componenti dell'impianto con l'Allegato IV del Regolamento Iran (perimetro dell'autorizzazione preventiva).
 - ❖ Nel caso di conflitto, valutare la possibilità e l'opportunità di richiedere un'autorizzazione preventiva MISE *ex* articolo 3 del Regolamento Iran;



Due-diligence oggettiva

- Percorso logico della *due-diligence* oggettiva:
 - ❖ Valutare la possibilità di deroga in base (a) al carattere accessorio e all'impossibilità tecnica di riutilizzo dei beni soggetti a restrizione e/o (b) al loro impiego esclusivamente nell'ambito di operazioni di manutenzione non soggette a restrizioni;



Due-diligence oggettiva

- Percorso logico della *due-diligence* oggettiva:
 - ❖ Verifica del rispetto del principio antielusione di cui agli Allegati II, IV e VI del Regolamento Iran (pagina 47) (testo rettificato il 24 febbraio 2011) in base (a) al carattere accessorio e all'impossibilità tecnica di riutilizzo dei beni soggetti a restrizione.



STUDIO LEGALE PADOVAN

STUDIO LEGALE PADOVAN

Via Leopardi, 9

20123 Milano

Tel.: +39 024814994

Fax: +39 0243981694

info@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com



milano • roma • new delhi • istanbul • abu dhabi • dubai • madrid • vigo • lisboa